

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.3
COMUNE DI MARINO E CIAMPINO**

In esecuzione della Determinazione Regionale n. G16663 del 12 dicembre 2023

**AVVISO PUBBLICO
(ALLEGATO A)**

Per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale promossi da Associazioni di Promozione Sociale ed Organizzazioni di Volontariato in favore di soggetti presi in carico nell'ambito dei servizi territoriali del Distretto Socio Sanitario RM 6.3.

Fondi per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo Settore, di cui agli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore.

Accordo di programma 2022-2024

sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lazio di cui alla Determinazione Regionale n. G16663 del 12 dicembre 2023 "Fondi artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore. Tirocini di inclusione sociale DGR 511/2013 del 30 dicembre 2023 promossi dalle APS e dalle ODV della Regione Lazio iscritti al RUNTS per i soggetti svantaggiati presi in carico nell'ambito del Distretto socio sanitario di appartenenza".

IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.3

Premesso che

- con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 141 del 02.08.2022 sono stati individuati, per l'anno 2022, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore di cui agli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore;
- parte delle risorse finanziarie disponibili è destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale attuati da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, entro la cornice di accordi di programma (ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990), con le Regioni e Province autonome quali soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice;
- la Regione Lazio ha destinato ai Distretti Socio Sanitari del proprio territorio quota parte delle risorse assegnate con il citato Decreto Ministeriale a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore di cui agli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore, per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale;

Visti:

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e in particolare gli articoli 72 e 73;
- l'articolo 72 del citato Codice del Terzo Settore che disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all'articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, finanziabili anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001;
- l'articolo 73 del citato Codice del Terzo Settore che disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- la DGR n. 511 del 30 dicembre 2013 recante “Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale”.

In esecuzione della Determinazione Regionale n. G16663 12 dicembre 2023 “Fondi artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore. Tirocini di inclusione sociale ex DGR 511/2013 promossi dalle APS e dagli ODV della Regione Lazio iscritti al RUNTS per i soggetti svantaggiati presi in carico nell’ambito del Distretto socio sanitario di appartenenza”;

RENDE NOTO

che è indetto un Avviso Pubblico rivolto alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV) con sede legale e operativa nella Regione Lazio iscritte nelle rispettive sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti fragili e svantaggiati come individuati dalla DGR 511/2013 e presi in carico dai servizi competenti del Distretto Socio Sanitario RM 6.3.

Articolo 1 (Oggetto e finalità dei tirocini)

Il tirocinio di inclusione consta di un particolare percorso formativo svolto nei diversi settori economici e del non profit. Rappresenta uno degli strumenti progettati in favore del beneficiario nel suo percorso di valorizzazione ed empowerment, offrendo un’opportunità di formazione ed orientamento, acquisizione di abilità e competenze che si inscrivono all’interno di un più ampio e articolato “progetto di vita”.

Parimenti, consente l’attivazione di competenze di natura:

- professionale, utili a un futuro ed eventuale inserimento lavorativo, da attuarsi una volta completato il percorso di inclusione;
- sociale, grazie alle quali il destinatario è consapevole delle proprie potenzialità ed è in grado di orientarsi ed agire in situazioni più o meno complesse come la ricerca di opportunità lavorative o formative, la fruizione di servizi pubblici e privati, l’instaurazione di relazioni interpersonali e professionali.

Le proposte progettuali inerenti al presente avviso dovranno riguardare esclusivamente l’attivazione di tirocini di inclusione sociale, disciplinati dalla Regione Lazio con DGR 511/2013 e le proposte progettuali che gli Enti del Terzo Settore potranno presentare dovranno essere coerenti con le proprie finalità statutarie (rif. CTS art. 5) e realizzarsi all’interno del territorio del Distretto Socio Sanitario RM 6.3.

Articolo 2 (Risorse disponibili)

Per il finanziamento dei tirocini di inclusione sociale, la Regione Lazio ha assegnato al Distretto Socio Sanitario RM 6.3 un importo complessivo pari ad euro 38.932,23. Con tale somma il Distretto intende attivare 8 tirocini della durata di 6 mesi ma si riserva la possibilità di attivare più tirocini per una durata inferiore (qualora se ne ravvisasse la necessità) e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Articolo 3 (Destinatari dell’avviso)

I destinatari del presente avviso, interessati a diventare i Soggetti Promotori dei Tirocini di Inclusione Sociale, sono:

- Associazioni di Promozione Sociale (APS) con sede legale ed operativa nella Regione Lazio;
- Organizzazioni di volontariato (ODV) con sede legale ed operativa nella regione Lazio

iscritti entrambi nelle rispettive sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Non potrà essere beneficiario delle risorse il Centro Servizi Volontariato, per espresso divieto di cui all'art. 62 comma 12 del Codice del Terzo Settore.

Non è ammessa la presentazione di progetti in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) ed è vietata la delega di attività.

Ogni Ente di Terzo Settore potrà partecipare, pena l'inammissibilità, con una sola proposta progettuale (che potrà prevedere anche l'attivazione di più tirocini).

In relazione ad uno stesso tirocinio, il medesimo soggetto non può ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di Soggetto Ospitante.

I requisiti di cui ai punti precedenti debbono essere mantenuti dagli Enti di Terzo Settore ammessi a contributo sino alla data di conclusione dei rispettivi progetti finanziati, a pena di revoca del finanziamento.

L'Ente di Terzo Settore aggiudicatario del finanziamento ricoprirà il ruolo di Soggetto Promotore, impegnato nella fase di progettazione, scouting, attivazione del tirocinio per rendere disponibili le relative azioni di tutoraggio e monitoraggio.

È compito del Soggetto Promotore:

- raccordarsi con il Soggetto pubblico titolare del servizio sociale professionale e/o sanitario di riferimento per l'individuazione dei tirocinanti da coinvolgere nelle attività;
- individuare il Soggetto Ospitante idoneo alla realizzazione del tirocinio e acquisire la relativa documentazione;
- compilare e sottoscrivere l'ALLEGATO I contenente i compiti che è tenuto a rispettare;
- definire gli obiettivi del tirocinio in accordo con quanto previsto dal presente avviso pubblico;
- valutare e accordare i contenuti e gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale (PFI);
- garantire il corretto svolgimento del tirocinio nel rispetto delle necessità del tirocinante e di quanto riportato all'interno del PFI.

Articolo 4 (Beneficiari Tirocini Inclusione)

I tirocini di inclusione sociale sono rivolti a soggetti fragili e svantaggiati, nello specifico:

- a) i soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
- b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 s.m.i.;
- c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 s.m.i. a favore delle vittime di tratta;
- d) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
- e) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, co. 6, decreto legislativo n. 286/1998 s.m.i.;
- f) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 s.m.i.;
- g) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 s.m.i.

I soggetti di cui sopra, al momento dell'attivazione del tirocinio, devono:

- essere già presi in carico dal Soggetto pubblico titolare del servizio sociale professionale e/o sanitario di riferimento nell'ambito del Distretto Socio Sanitario RM 6.3;

oppure

- essere segnalati dai soggetti promotori come utenti da inserire in un percorso di valutazione e di presa in carico entro la data di attivazione del tirocinio dal Soggetto Pubblico titolare del servizio sociale professionale e/o sanitario di riferimento nell'ambito del Distretto Socio Sanitario RM 6.3;
- non svolgere un tirocinio extracurricolare e non avere un rapporto di lavoro in corso o successivo per tutta la durata del tirocinio di inclusione;
- aver assolto l'obbligo e le condizioni previste dalla normativa sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Una volta attivato il tirocinio, i destinatari dell'intervento hanno il compito di:

- a) firmare ogni giorno il registro presenze per le effettive ore svolte;
- b) sottoscrivere la dichiarazione di regolare pagamento mensile dell'indennità.

Non possono essere svolti tirocini in favore di destinatari che abbiano rapporti sino al II grado di parentela con il rappresentante legale del Soggetto Ospitante individuato nel Progetto Formativo Individuale (PFI).

Articolo 5 (Soggetto Ospitante)

I Soggetti Ospitanti, da individuarsi a cura del Soggetto Promotore (che provvederà ad acquisire la relativa documentazione), sono tutti i datori di lavoro come indicato all'art.3 della DGR 511/2013, interessati alla realizzazione degli interventi di inclusione sociale. I Soggetti Ospitanti rendono disponibile la propria sede organizzativa e gli strumenti di lavoro per lo svolgimento del tirocinio anche per una futura, auspicabile, assunzione del tirocinante. Il Soggetto Ospitante ha la responsabilità di attuare il progetto formativo individuale secondo quanto concordato con il Soggetto Promotore e con il Soggetto pubblico che ha in carico il destinatario ai fini del presente avviso.

Il Soggetto Ospitante deve avere la sede legale nella Regione Lazio e la sede operativa nel Distretto Socio Sanitario RM 6.3 e dichiarare e sottoscrivere l'ALLEGATO L contenente i compiti che è tenuto a rispettare.

Non è possibile, in alcun caso, che un medesimo soggetto ricopra contemporaneamente il ruolo di Soggetto Promotore e di Soggetto Ospitante.

Articolo 6 (Tutoraggio)

I Soggetti coinvolti (Promotore ed Ospitante) ed il Soggetto pubblico competente per la presa in carico assicurano al destinatario la disponibilità di un proprio tutor. I tre tutor collaborano per l'organizzazione, il corretto svolgimento del tirocinio nel rispetto di quanto previsto nel PFI e il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso del tirocinante. Nel rispetto del principio di globalità e unitarietà del progetto di vita dell'utente, il Tutor per il Soggetto Pubblico è il professionista che ha in carico l'utente (*case manager*).

6.1 Tutor del Soggetto Promotore

Il tutor specialistico, nominato dal Soggetto Promotore, in possesso delle capacità tecnico/professionali necessarie e con la dovuta esperienza, avrà il compito di:

- a) promuovere una progettazione congiunta del tirocinio con i Servizi Sociali e/o Sanitari che hanno incur

- il destinatario dell'intervento, e con il Soggetto Ospitante;
- b) collaborare alla stesura del Progetto Formativo Individuale (PFI);
 - c) accompagnare il tirocinante nell'inserimento in azienda;
 - d) coordinare e monitorare il percorso di tirocinio grazie alla collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante;
 - e) intervenire in caso di difficoltà del tirocinante favorendo soluzioni tempestive e adeguate al caso specifico.
 - f) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
 - g) concorrere, anche sulla base degli elementi forniti dal Soggetto Ospitante, alla redazione dell'attestazione degli obiettivi conseguiti e delle attività svolte.

Ogni tutor specialistico potrà seguire al contempo un massimo di 3 tirocini.

6.2 Tutor del Soggetto Ospitante

Il tutor del Soggetto Ospitante e dallo stesso nominato, in possesso delle competenze professionali adeguatee coerenti con il PFI, avrà il compito di:

- a) affiancare il tirocinante per tutta la durata del tirocinio e supervisionare il percorso di tirocinio insieme al tutor di cui al paragrafo 6.1;
- b) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio;
- c) trasmettere i timesheet delle ore svolte dal tirocinante al tutor specialistico del Soggetto Promotore.

Nel caso di assenza prolungata del tutor del Soggetto Ospitante, tale da poter pregiudicare la conclusione del tirocinio ed il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PFI, il Soggetto Ospitante può nominare un nuovo tutor in sostituzione al precedente. Tale variazione deve essere prontamente comunicata al tirocinante e al Soggetto Promotore.

Ogni tutor del Soggetto Ospitante potrà seguire al contempo un massimo di 3 tirocini.

Articolo 7 (Modalità di finanziamento)

Nella domanda di finanziamento il Soggetto proponente (ODV o APS) dovrà indicare il numero di tirocini di inclusione sociale che intende attivare, stabilendo un limite minimo e massimo, in base alle risorse ad esso destinate e relativamente al costo totale di un tirocinio.

7.1 Indennità di tirocinio

In favore del destinatario devono essere garantite le assicurazioni obbligatorie in materia di infortuni sul lavoro e di responsabilità civile i cui oneri assicurativi sono a carico del Soggetto Promotore.

Il tirocinio di inclusione sociale prevede la corresponsione di una indennità mensile pari ad euro 500 per lo svolgimento di 20 (venti) ore settimanali richieste.

Al fine di ricevere l'indennità, si evidenziano due differenti casistiche:

- in caso di tirocinante con disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/1992 o persona con disturbi attestati dal Dipartimento Salute Mentale, sarà necessario garantire il 40% delle ore previste dal Tirocinio di inclusione sociale. Al di sotto di tale soglia, non verrà corrisposta alcuna indennità;
- in caso di tirocinante non rientrante nella fattispecie di cui sopra sono previste tre fasce:
 1. Fascia 1. 0-50% delle ore previste: nessuna indennità corrisposta.
 2. Fascia 2. 50,1%-70% delle ore previste: indennità pari al 50% del totale stabilito (€250).

3. Fascia 3. 70,1%-100% delle ore previste: indennità pari al 100% del totale stabilito (€500).

Per l'attività di gestione finanziaria ed amministrativa del tirocinio da parte del Soggetto Proponente è stato calcolato dalla Regione Lazio una Unità di Costo Standard complessivo per tirocinio di € 765/mese. Tale importo, può variare in base al numero di ore svolte dal tirocinante. Per maggiori approfondimenti si rimanda alle "Linee guida per la Rendicontazione" redatte da Regione Lazio e Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali.

L'Ente di Terzo Settore potrà scegliere due possibili modalità di erogazione del finanziamento, alternative tra loro:

• **Modalità A – Anticipo con fideiussione**

Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento concesso, una volta ricevuti e verificati i seguenti documenti, da trasmettersi necessariamente a mezzo PEC entro 15 giorni dall'attivazione del primo tirocinio:

- richiesta formale di anticipo;
- comunicazione di avvio di almeno un tirocinio, come meglio specificato all'art.11;
- comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale intestato al soggetto proponente, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alle attività del progetto, come da art. 3 comma 1 Legge 136/2010;
- la documentazione inerente all'assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché la responsabilità civile verso terzi dei volontari che prenderanno parte alle attività;
- la polizza fideiussoria.

Si specifica che l'anticipo pari all'80% deve essere prioritariamente indirizzato alle spese di indennità dei tirocinanti.

Una seconda quota, a titolo di saldo, pari al 20% del finanziamento concesso, ad avvenuta presentazione di relazione e rendicontazione finale del progetto, a carico del soggetto proponente che deve essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione delle attività progettuali.

Si rappresenta altresì che la fideiussione dovrà:

1. essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo;
2. essere obbligatoriamente rilasciata da uno dei seguenti enti:
 - a) istituti bancari;
 - b) intermediari finanziari non bancari iscritti all'Albo unico di cui all'art.106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993) consultabile sul sito Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - c) compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (<https://www.ivass.it/>);
3. essere redatta secondo lo schema di garanzia fideiussoria che sarà fornito ai soggetti proponenti per beneficiare del contributo (Modello 2 "Garanzia fideiussoria").

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il soggetto proponente è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Comune di Fondi.

- **Modalità B – Rimborso finale delle spese sostenute**

Qualora l'Ente di Terzo Settore rinunci all'anticipo poiché intenzionato ad anticipare per intero le spese di progetto e procedere con la richiesta di rimborso finale, dovrà darne debita comunicazione in sede di avvio progettuale. Secondo tale modalità non sarà, dunque, necessario presentare una polizza fideiussoria.

Il soggetto proponente, in fase di avvio delle attività progettuali, dovrà compilare il modello "Avvio progetto con anticipo o rinuncia" (Modello 1), specificando se si avvarrà dell'anticipo o rinuncerà allo stesso.

La liquidazione dei finanziamenti (anticipo e saldo) è subordinata alla verifica d'ufficio della regolarità del Documento unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**), in coerenza con la normativa vigente.

Qualora il soggetto proponente non sia sottoposto all'obbligo di versamento contributivo INPS ed INAIL dovrà rilasciare apposita autodichiarazione (ai sensi del dpr 445/2000 e s.m.i.), indicando la norma ai sensi della quale beneficia di detta esenzione.

Per ulteriori dettagli in tema di rendicontazione e ammissibilità delle spese, si rimanda agli indirizzi operativi di rendicontazione forniti dalla Regione Lazio.

Articolo 8

(Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali)

A pena di esclusione, i soggetti proponenti (ODV e APS) dovranno presentare apposita domanda di ammissione al finanziamento, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, inviandola a mezzo PEC a protocollo@pec.comune.marino.rm.it entro e non oltre le ore 12:00 del 30/09/2024, allegando la documentazione richiesta per la candidatura:

- Allegato Modello B "Domanda di ammissione al finanziamento"
- Allegato Modello C "Piano finanziario";
- Allegato D "Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000";
- Allegato E "Atto unilaterale di impegno";
- Allegato F "Scheda di progetto";
- Allegato G "Scheda anagrafica dell'ente richiedente";
- Allegato H "Informativa privacy";
- Allegato I "Dichiarazione Soggetto Promotore";
- Allegato L "Dichiarazione Soggetto Ospitante".

Ogni soggetto proponente potrà presentare al massimo una sola proposta progettuale, pena l'inammissibilità delle istanze inviate successivamente alla prima protocollazione, contenente il finanziamento anche di più tirocini, secondo i limiti indicati all'articolo 2.

Il legale rappresentante dell'Ente di Terzo Settore deve, sotto la propria responsabilità e a pena di inammissibilità, dichiarare che la proposta progettuale presentata non sia oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, compilando l'Allegato D "Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000", per il medesimo intervento/obiettivo.

Il Distretto Socio Sanitario RM 6.3, responsabile dell'attuazione del presente avviso, anche con il supporto di Regione Lazio, effettuerà i controlli a campione ex art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti.

Non saranno accettate candidature pervenute con altri sistemi e/o oltre la data di chiusura dell'avviso.

Articolo 9 (Cause di inammissibilità)

Saranno considerati inammissibili e quindi esclusi dalle valutazioni i progetti che:

- a) prevedano il finanziamento di tirocini già attivi o avviati;
- b) prevedano il finanziamento di tirocini presso un Soggetto Ospitante con cui si è svolto un rapporto di lavoro, tirocinio extra-curriculare o tirocinio di inclusione nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- c) siano presentati da soggetti che risultino proponenti di più di una domanda di finanziamento;
- d) non siano presentati da soggetti legittimati, così come indicati all'art.3;
- e) presentino come beneficiari dell'intervento soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art.4;
- f) non siano coerenti con le finalità dell'Avviso pubblico di riferimento di cui all'art.1;
- g) non siano coerenti con le voci di spesa di cui all'art.7;
- h) non siano redatti mediante la modulistica allegata all'Avviso pubblico di riferimento, così come elencata all'art.8;
- i) siano privi della firma digitale o autografa del rappresentante legale, ove esplicitamente richiesta. Qualora il documento sia sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante, allo stesso dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- j) non pervengano all'amministrazione procedente entro il termine ultimo di cui all'art. 8;
- k) non abbiano presentato adeguato riscontro alle richieste di integrazione documentale avanzate in sede istruttoria entro il termine stabilito;
- l) prevedano attività realizzate al di fuori del territorio del Distretto Socio Sanitario RM 6.3;
- m) prevedano l'affidamento di attività a soggetti terzi delegati.

Le domande di finanziamento che non rispetteranno una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse alla fase di valutazione di merito.

Articolo 10 (Ammissibilità e valutazione dei progetti)

La verifica di ammissibilità e la valutazione dei progetti sono effettuate da una Commissione, appositamente costituita e nominata con successivo atto dirigenziale dal Distretto Socio Sanitario RM 6.3.

Si precisa che saranno ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungeranno un punteggio di almeno 70/100. I progetti saranno finanziati in ordine di graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Di conseguenza, nel caso vi sia la possibilità di finanziare un progetto solo parzialmente, verrà chiesta all'aspirante Soggetto Promotore la disponibilità a rimodulare la propria proposta progettuale per un numero di tirocini inferiore.

Il Distretto provvederà in seguito alla pubblicazione delle graduatorie delle candidature ammesse a finanziamento in ordine di punteggio.

Si riporta di seguito la tabella con i criteri di valutazione e i relativi punteggi:

Criteri di Valutazione	Punteggio max 100
Qualità e coerenza della proposta progettuale: descrizione delle strategie di inserimento e di sostegno dei tirocinanti nell'ambito dei loro percorsi, modalità di problem solving e mediazione dei conflitti, facilitazione per utenza ed soggetto ospitante	Max 30 punti
Monitoraggio e verifica del servizio, anche da un punto di vista amministrativo (sistema di monitoraggio e valutazione delle attività)	Max 10 punti
Metodologia di rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari e dei familiari	Max 5 punti
N. di accordi/collaborazioni già attivate con Soggetti ospitanti del territorio distrettuale	1-5 accordi/collaborazioni - 10 punti 6-8 accordi/collaborazioni - 15 punti >8 accordi/collaborazioni - 20 punti
Esperienza del soggetto proponente in progetti di inclusione sociale all'interno del Distretto Rm 6.3	< 5 anni - 5 punti 5-10 anni - 10 punti >10 anni - 15 punti
Esperienza del soggetto proponente in tirocini di inclusione sociale	< 5 anni - 10 punti 5-10 anni - 15 punti >10 anni - 20 punti

Articolo 11 **(Avvio e durata delle attività progettuali)**

A conclusione dei lavori della Commissione, il Distretto pubblica la graduatoria, sul sito istituzionale del Comune capofila del Distretto Socio Sanitario RM 6.3.

Le attività progettuali dovranno concludersi in ogni caso entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (fatta salva la durata dei tirocini che non potrà essere comunque superiore ai 6 mesi). Entro 30 giorni dalla data di avvio dei tirocini, il soggetto proponente invia al Distretto Socio Sanitario RM 6.3 le convenzioni e i PFI.

All'avvio del tirocinio il Soggetto Ospitante procede alla comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, co. 2, del d.l. n. 510/1996 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 608/1996, come modificato dalla l. n. 296/2006, art. 1, co. 1180).

I progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali nel territorio del Distretto. La durata minima dei tirocini non dovrà essere inferiore a 2 mesi e la durata massima non dovrà essere superiore a 6 mesi compresa eventuale proroga del tirocinio con il medesimo Soggetto Ospitante, oltre i limiti previsti dal PFI in fase di avvio, per un totale complessivo di 6 mesi.

La proroga deve essere obbligatoriamente richiesta in forma ufficiale entro la data di conclusione tirocinio inizialmente prevista dal PFI.

11.1 Avvio e svolgimento del tirocinio

Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione (Allegato 1 – Modello Convenzione DGR 511/2013)* sottoscritta dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante e sulla base di un Progetto formativo sottoscritto

dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal Tirocinante (Determinazione n. G07055 del 14/05/2014 – Rettifica dell'Allegato 2 “Modello – Progetto formativo”)**

La convenzione, conservata a cura del Soggetto Promotore, definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi.

La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) obblighi del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante come stabiliti dalla DGR 511/2013;
- b) riferimenti in tema di garanzie assicurative;
- c) decorrenza e durata della convenzione;
- d) individuazione dei soggetti obbligati alla corresponsione dell'indennità al tirocinante;
- e) individuazione degli obiettivi e delle attività che saranno oggetto di attestazione.

Ad ogni convenzione possono afferire diversi progetti formativi di cui sono parte attiva i richiamati soggetti promotore e ospitante, il tirocinante e il responsabile del soggetto pubblico competente per la presa in carico.

Per la modulistica si rimanda ai seguenti links:

* CITTADINI-LAVORO-TIROCINI PER INCLUSIONE SOCIALE|Regione Lazio

**|Regione Lazio|Determinazione n. G07055 del 14/05/2014

Articolo 12 (Monitoraggio e controllo dei progetti)

Al fine di permettere un'adeguata azione amministrativa ex-ante, in itinere ed ex-post sulla corretta attuazione dei progetti finanziati, il Distretto potrà richiedere specifica documentazione e/o predisporre controlli e verifiche per un periodo fino a cinque anni dall'erogazione del saldo e si riserva di svolgere, senza alcun preavviso, verifiche e controlli in *itinere* nel corso degli interventi ammessi a contributo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro gravità sino alla revoca del finanziamento concesso.

Ai fini del monitoraggio e della corretta rendicontazione dell'intervento finanziato, i soggetti proponenti dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, il rendiconto finale e la relazione finale relativa alla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

La documentazione giustificativa dovrà essere conservata in originale presso la sede del proponente, ai fini di una eventuale successiva verifica amministrativo-contabile.

Il Distretto Socio Sanitario RM 6.3 si riserva di richiedere ai soggetti proponenti ulteriori dati ed informazioni in merito all'attuazione e alla rendicontazione del progetto ammesso.

Articolo 13 (Rendicontazione)

Al termine delle attività finanziate, il Soggetto Promotore è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro trenta giorni al Distretto Socio Sanitario RM 6.3 tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.marino.rm.it.

In fase di rendicontazione finale delle spese, il Soggetto Promotore dovrà trasmettere i documenti giustificativi di spesa insieme ai seguenti Modelli:

- Modello 1 “Avvio progetto con anticipo o rinuncia”;
- Modello 2 “Schema di garanzia fideiussoria”;
- Modello 3 “Registro presenza tirocinio”;
- Modello 4 “Dichiarazione regolare pagamento indennità mensili”;
- Modello 5 “Dichiarazione regolare svolgimento tirocinio”;
- Modello 6 “Relazione finale delle attività”;
- Modello 7 “File di rendicontazione delle spese sostenute”;
- Modello 8 “Attestazione finale”;
- Modello 9 “Domanda di rimborso”.

A conclusione delle attività progettuali, qualora l’Ente di Terzo Settore non fosse riuscito ad esaurire le risorse trasferite con l’accordo, il Distretto Socio Sanitario RM 6.3 avvierà il procedimento di recupero delle stesse.

Articolo 14 (Revoca del contributo)

Il Distretto potrà disporre la revoca del finanziamento qualora il soggetto proponente:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti;
- b) incorra nelle cause di inammissibilità previste all’art.9;
- c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione, l’esecuzione del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell’attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio;
- e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli a campione e in itinere;
- f) eroghi le attività in favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- g) non rispetti le regole di pubblicità di cui all’art.17;
- h) non corrisponda con regolarità la indennità mensile al tirocinante;
- i) non abbia rispettato, in termini generali, le condizioni stabilite dall’Avviso pubblico di riferimento o utilizzi le risorse pubbliche in modo non conforme alle finalità del presente avviso.

Articolo 15 (Tutela della privacy)

Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (art. 13). I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso pubblico di riferimento.

L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza: l’impossibilità per lo stesso di accedere al contributo.

Articolo 16 (Informazioni e responsabile del Procedimento)

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario RM 6.3.

Sul medesimo sito web sarà, inoltre, sanno comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni dell'Avviso e degli altri allegati entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali. È quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine sopra indicato, al fine di acquisirne la dovuta conoscenza.

Al fine di garantire l'imparzialità del Distretto e la par condicio dei partecipanti, gli enti interessati, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle proposte, entro e non oltre le ore 12:00, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite PEC da inviarsi all'indirizzo protocollo@pec.comune.marino.rm.it. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giulio Bussinello.

Articolo 17 (Pubblicità e logo)

Ai soggetti proponenti e partner del finanziamento è fatto obbligo, nel puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge regionale del 20 maggio 1996 n. 16 e dell'art. 9 dell'Accordo di programma, di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dalla Regione Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, utilizzando a tal fine i loghi ufficiali del Ministero, della Regione Lazio e del Distretto Socio Sanitario RM 6.3. Qualora il soggetto attuatore in concorso con altri enti/associazioni/organismi e/o impegnati a diverso titolo nell'articolazione e nell'attuazione dell'iniziativa in questione o parte di essa, intenda pubblicare, su riviste nazionali ed internazionali i risultati (opere, dati grezzi, sensibili, elaborati, etc.) delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili designati concorderanno con la Direzione regionale competente per materia, i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività.

La produzione documentale e quant'altro scaturente dalle attività finanziate sono di proprietà della Regione Lazio.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca del finanziamento concesso.

I loghi necessari saranno resi disponibili dalla Regione Lazio e dal Distretto.

Articolo 18 (Foro Competente)

Tutte le determinazioni adottate dal/dai Dirigente/i competente/i in conseguenza del presente avviso potranno essere impugnate mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lazio (TAR), ai sensi dell'articolo 40 e seg. del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette determinazioni sul sito internet del Comune Capofila del Distretto o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto

Per le eventuali controversie derivanti o correlate all'Avviso pubblico di riferimento sarà competente in via esclusiva il Foro di Velletri.